

Ministero dell' Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI <u>TRENTO</u>

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI <u>BOLZANO</u>

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

AOSTA

E,p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.I.E.P.M. ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale delle risorse umane e affari generali
Via Flavia 6
ROMA

AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Direzione Generale dell'Immigrazione Via Fornovo 8

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO S E D E

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per l'Immigrazione e Polizia delle Frontiere SEDE

OGGETTO: Ricongiungimento familiare - accelerazione procedure



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Di seguito alla circolare n. 0000594 del 14.2.2007 con la quale sono state impartite nuove direttive relativamente alla procedure inerenti il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare in applicazione del decreto legislativo 8.1.2007 n. 5 ed in attesa della piena attivazione, anche con riferimento a tali istanze, del nuovo sistema informatico che, come è noto, prevede l'acquisizione *on line*, di tutte le domande relative ai provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'immigrazione, si ritiene necessario apportare alcuni correttivi transitori alle attuali procedure al fine di accelerare la definizione delle istanze ancora in trattazione.

In particolare, per le domande pervenute e non inserite nel sistema informatico appare opportuno procedere alla preventiva verifica della completezza dei documenti inviati, ed alla convocazione dello straniero per eseguire le eventuali e necessarie integrazioni.

Al riguardo giova ricordare che lo Sportello Unico, sulla base della documentazione esibita, deve valutare la sussistenza dei requisiti relativi all'idoneità alloggiativa ed al reddito prodotto dallo straniero e che copia della citata documentazione, completata con il timbro dell'ufficio, deve essere consegnata al richiedente.

L'inserimento nel sistema informatico e l'avvio dell'iter procedurale, quindi, avverrà solo dopo che l'istanza sarà stata completata con l'acquisizione della documentazione richiesta con la procedura sopra indicata. La soluzione intende razionalizzare la procedura prevedendo che l'attività di *data entry* sia attivata da parte degli operatori dello Sportello Unico solo per le pratiche trattabili.

Se al momento della convocazione l'interessato non si presenterà, non produrrà la documentazione o se la stessa, nonostante la richiesta integrazione, non sarà ritenuta idonea si procederà al contestuale rigetto dell'istanza.

Si ritiene, comunque, opportuno chiarire che la procedura sopra descritta è soprattutto destinata ad essere utilizzata nelle realtà ove maggiore risulta essere il numero delle istanze giacenti.

Inoltre, al fine di consentire a questa Direzione Centrale il monitoraggio dell'andamento dell'attività, dovrà essere inviata una statistica (utilizzando l'allegato modello) relativa al numero delle domande di ricongiungimento familiare ancora pendenti per le quali non sia stato effettuato' l'inserimento informatico. La rilevazione, successivamente alla prima che dovrà tener conto delle giacenze, andrà ripetuta settimanalmente inviando l'aggiornamento del modello per via informatica all'indirizzo di posta elettronica dici.politicheimmigrazione@interno.it ogni martedì, aggiungendo al dato iniziale le domande pervenute nel corso della settimana precedente. Al fine di evitare la consegna del nulla osta a chi già abbia ottenuto il



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

visto di ingresso, si rende noto che è stato interessato il Ministero degli Affari Esteri affinchè comunichi i dati relativi ai visti rilasciati ai sensi dell'art. 29 comma 8. In tale ipotesi, infatti, come è noto il visto per ricongiungimento familiare può essere rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche dopo i 90 giorni successivi alla richiesta di nulla osta, dietro esibizione della copia della documentazione contrassegnata dallo Sportello Unico.

Per completezza informativa, si rappresenta, infine, che sono stati avviati contatti con ANCI per l'adozione di un protocollo d'intesa per ottenere la preventiva verifica, da parte dei Comuni, della documentazione relativa all'alloggio ed al reddito richiesti per ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare.

Nelle more della definizione dell'intesa potranno, comunque, essere proseguite o avviate le attività di collaborazione che a livello territoriale saranno ritenute utili per diminuire l'arretrato esistente nella materia dei ricongiungimenti familiari.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL e nel confermare la disponibilità di questa Direzione centrale a fornire ogni ulteriore assistenza si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)

Parisi/ricongiungimento Procedure transitorie

PREFETTURA-UTG di_ Sportello Unico per l'Immigrazione Ricongiungimenti familiari (Aggiornato al) B- Domande A - Domande non definite Domande **Procedimenti** Richieste di da inserire nel accolte perché **Provincia** avviati integrazioni pervenute incomplete sistema informatico Totale Totale Totale **Totale Totale**

IL PREFETTO